



**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza (PTPCT) 2021 - 2023
(art.1, comma 8 legge 6 novembre 2012, n. 190)**

Approvato con DPP n. 35 del 31/01/2021

Sommario

Legenda delle abbreviazioni utilizzate	pag. 5
1. Inquadramento generale	pag. 6
1.1 Principi generali	pag. 6
1.2 Aggiornamento del piano – partecipazione degli stakeholders	pag. 8
1.3 La definizione di corruzione	pag. 8
1.4 Ambito soggettivo	pag. 9
1.5 Finalità del PTPCT della Provincia di Cuneo	pag. 9
1.6 Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)	pag. 10
1.7 Compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza	pag. 11
1.8 Obbligo di collaborazione - principio di corresponsabilità	pag. 12
1.9 Gli altri protagonisti del sistema di prevenzione della corruzione	pag. 13
1.9.1 L'organo di indirizzo politico	pag. 13
1.9.2 I Dirigenti	pag. 13
1.9.3 Il Nucleo di Valutazione	pag. 14
1.9.4 Il Collegio dei revisori	pag. 15
1.9.5 L'Ufficio per i procedimenti disciplinari	pag. 15
1.9.6 Il Responsabile dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltati (RASA)	pag. 15
1.10 L'approvazione del PTPCT	pag. 15
1.11 Obiettivi strategici	pag. 16
1.12 PTPCT e performance	pag. 16
2. Analisi del contesto di azione della Provincia di Cuneo	pag. 16
2.1. Analisi del contesto esterno su scenario nazionale	pag. 17
2.1. Analisi del contesto esterno su scenario locale	pag. 27
2.2. Analisi del contesto interno	pag. 28
2.2.1. La struttura organizzativa	pag. 28
2.3. La mappatura dei processi	pag. 30
3. Valutazione e trattamento del rischio	pag. 30
3.1. Identificazione	pag. 30
3.2. Analisi del rischio	pag. 30
3.4. La ponderazione	pag. 32
3.5. Trattamento del rischio	pag. 33
3.5.1. Individuazione delle misure	pag. 33
3.5.2. Programmazione delle misure	pag. 34
4. Obiettivi strategici ed azioni	
Collegamento con il ciclo della performance	pag. 35
5. Trasparenza sostanziale e accesso civico	pag. 36
5.1. Trasparenza	pag. 36
5.2. Accesso civico e trasparenza	pag. 36
5.3. Trasparenza e privacy	pag. 38
5.4. Comunicazione	pag. 39
5.5. Modalità attuative	pag. 40
5.6. Organizzazione	pag. 40
5.7. Pubblicazione di dati ulteriori	pag. 40
6. Altri contenuti del PTPCT	pag. 40
6.1. Formazione in tema di anticorruzione	pag. 40
6.2. Codice di comportamento	pag. 41
6.3. Criteri di rotazione del personale	pag. 41
6.3.1 Rotazione ordinaria	pag. 42
6.3.2 Rotazione straordinaria	pag. 42
6.4 Codice di comportamento	
6.5 Disciplina degli incarichi non consentiti ai dipendenti	pag. 43
6.6 Attribuzione degli incarichi dirigenziali	pag. 43

6.7 Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)	pag. 43
6.8 Controlli ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici	pag. 43
7 Misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)	pag. 44
8 Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti	pag. 45
9 Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere	pag. 45
10 Iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale.	Pag. 45
11 Monitoraggio sull'attuazione del PTPC	pag. 45
12 Vigilanza su enti controllati e partecipati	pag. 45

Allegati:

- 1- Obblighi di pubblicazione
- 2- Organigramma
- 3- Mappatura dei processi e Catalogo dei rischi

Legenda delle abbreviazioni utilizzate:

ANAC Autorità nazionale anticorruzione

PTPCT Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza

PNA Piano Nazionale Anticorruzione

DFP Dipartimento Funzione Pubblica

DUP Documento unico di programmazione

PEGP Piano Esecutivo di gestione e della Performance

RPCT Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza

SUA Stazione Unica appaltante

GDPR Regolamento UE 679/2016

1. Inquadramento generale

1.1. Principi generali

L'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" dispone che il Piano abbia validità triennale e debba essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno. Tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all'elaborazione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC nella seduta del 2 dicembre 2020 ha deliberato di differire al 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2021-2023 (Comunicato del Presidente ANAC 02/12/2020).

Dal momento che nessun aggiornamento è intervenuto in tema di piani anticorruzione per l'anno 2020, se non il differimento del termine di cui sopra, la delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019 relativa all'aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), già considerata in sede di redazione del PTPCT 2020-2022 della Provincia, resta il riferimento anche per il piano 2021-2023. Con il presente aggiornamento ci si propone, fermo restando l'impianto generale del precedente Piano della Prevenzione della Corruzione di questo Ente, di renderlo ulteriormente aderente alla realtà della Provincia.

A tal fine si è tenuto conto, in particolare: a) delle risultanze della relazione in materia di anticorruzione e trasparenza relativa all'anno 2020 b) degli esiti dei controlli sistematici interni e a campione.

In tema di prevenzione della corruzione, a livello nazionale, un ruolo fondamentale è svolto dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il quale individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi, contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo ed è, tra l'altro, finalizzato ad agevolare e supportare le pubbliche amministrazioni, a livello decentrato, nell'applicazione degli strumenti di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità previsti dalla normativa di settore, con particolare riferimento all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT).

Di particolare rilevanza sono anche la disciplina introdotta dal D.L. n. 90 del 24.06.2014, convertito in legge 11.08.2014 n. 114, che ha trasferito in capo all'ANAC le competenze del Dipartimento della Funzione Pubblica e della soppressa Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), e il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che ha chiarito natura, contenuti e procedimento di approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, ha delimitato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti PA e introdotto nel nostro ordinamento il nuovo istituto dell'accesso civico.

In particolare l'art. 41, comma 1, lettera b), del D.lgs. 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca un atto di indirizzo al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione.

Dal 2013 al 2018, sono stati adottati due PNA e tre Aggiornamenti agli stessi. In particolare, con la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, l'ANAC ha per la prima volta elaborato un PNA sviluppando la metodologia di affiancare ad una parte generale, relativa a questioni di impostazione sistematica del PTPCT, approfondimenti tematici per amministrazioni ed ambiti di materie. Il PNA 2016 ha quindi una impostazione diversa rispetto al piano del 2013 in quanto l'Autorità ha deciso di svolgere solo "approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza".

Gli approfondimenti relativi alle amministrazioni ed a specifici settori di attività o materie sono stati oggetto di delibere e/o determinazioni successive.

Nel tempo, quindi, l'ANAC è tornata più volte sugli stessi temi, sia per tener conto delle novità legislative, sia per le problematiche occorse e rilevate, cosicché la scelta attuata dal Consiglio dell'Autorità, per il PNA 2019, con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, è stata quella di rivedere e consolidare *"in un unico atto di indirizzo le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori"*, al fine non solo di una semplificazione del quadro di riferimento ma anche per contribuire ad innalzare il livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni. La metodologia adottata quindi vuole evitare l'introduzione di adempimenti e controlli formali, che rischiano di portare a meri

aggravi burocratici, ed ottimizzare e razionalizzare l'azione delle pubbliche amministrazioni nel rispetto dei principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità.

Le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti precedenti devono quindi intendersi superate. Scopo del PTPCT è quello di fornire una valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione, individuando gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio.

La progettazione e l'attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo si svolge secondo i seguenti principi guida:

a) principi strategici che riguardano:

- il coinvolgimento dell'organo di indirizzo politico-amministrativo che deve assumere un ruolo attivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT;

- una cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio, atteso che la gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l'intera struttura organizzativa. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. L'efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione della dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di valutazione e di controllo, come precisato oltre;

- l'eventuale collaborazione tra amministrazioni per condividere metodologie, esperienze, sistemi informativi, evitando mere trasposizioni acritiche e senza specificità;

b) principi metodologici che riguardano:

- la prevalenza della sostanza sulla forma in quanto il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di rischio di corruzione. A tal fine, il processo non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione. L'efficacia della prevenzione è infatti strettamente legata all'introduzione di misure che non si esplichino nel mero svolgimento di adempimenti burocratici di difficile applicazione o che comportano aggravi economici, soprattutto in un contesto di carenza di personale, di scarsità di risorse e di necessità di contenimento delle spese;

- la gradualità ossia lo sviluppo delle diverse fasi di gestione del rischio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità o la profondità dell'analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi;

- la selettività che porta ad individuare le proprie priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico. È opportuno infatti selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un'adeguata efficacia;

- l'integrazione della gestione del rischio con tutti i processi decisionali e, in particolare, coi processi di programmazione, controllo e valutazione. In tal senso occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance ed a tal fine, alle misure programmate nel PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della Performance e, nella misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali, si deve tener conto dell'attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT;

- miglioramento e apprendimento continuo: più precisamente la gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione;

c) principi finalistici che si sostanziano in - effettività, ossia la gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva dell'amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità;

- orizzonte del valore pubblico, ossia la gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi. La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare (legge 190/2012, art. 1, comma 14). Tale previsione è confermata dal comma 3 dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dall'art. 1 comma 44 della legge 190/2012 che stabilisce che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del PTPCT, è fonte di responsabilità disciplinare.

1.2 Aggiornamento del piano – partecipazione degli stakeholders

In data 20 gennaio 2021 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ha pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente un avviso rivolto ai soggetti portatori di interessi della cittadinanza, di categoria o di ordini e collegi professionali, alle associazioni di ogni tipo e i singoli cittadini, a prendere visione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2020-2022 della Provincia di Cuneo, approvato con deliberazione del Presidente della Provincia n. 14 del 31/01/2020 e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, al link: https://www.provincia.cuneo.gov.it/_allegati/amministrazione-trasparente/1428/altriallegati/ptpct_2020-2022_prov.cn_e_organigramma-1-713365580.pdf e a presentare osservazioni o suggerimenti per l'aggiornamento del Piano per il triennio 2021-2023 entro le ore 12 di mercoledì 10 febbraio 2021. Così che l'organo di indirizzo generale, il Consiglio Provinciale, ed ogni singolo cittadino fosse messo nella condizione di prendere conoscenza del documento e di poter dare proprie indicazioni. Verificato che nessun suggerimento era pervenuto da soggetti esterni, il presente documento è stato trasmesso ai componenti il Consiglio provinciale per una presa visione prima della formale approvazione con decreto presidenziale.

1.3 La definizione di corruzione

La legge 190/2012, non contiene una definizione di "corruzione". Tuttavia da alcune norme e dall'impianto complessivo della legge è possibile evincere un significato ampio di corruzione a cui si riferiscono gli strumenti e le misure previsti dal legislatore.

Si pensi ad esempio all'art. 1, comma 36, della legge 190/2012 il quale, laddove definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina della trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della "cattiva amministrazione" e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione. O anche all'art. 1, co 8-bis della medesima legge, nel quale è stato fatto un esplicito riferimento alla verifica da parte dell'organismo indipendente di valutazione alla coerenza fra gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale e i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Nelle Convenzioni internazionali ONU o di altre Organizzazioni internazionali firmate e ratificate dall'Italia, la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli. "Il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati" (Circolare n.1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013).

Pertanto, quando ci riferisce alla "corruzione" si fa riferimento non solo alla violazione degli artt. 318, 319, 319-ter del C.P. e all'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Titolo II Capo I del Libro II del C.P., ma anche alle situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. Gli eventi corruttivi, nella accezione del presente documento, sono tali, indipendentemente dalla rilevanza penale, se:

- sono messi in atto consapevolmente da un soggetto interno all'Amministrazione;
- si realizzano attraverso un uso distorto di risorse, regole, processi dell'Amministrazione;
- sono finalizzati a gestire interessi privati a discapito dell'interesse pubblico.

Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come "condotte di natura corruttiva" riconducibili agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale. Al termine "corruzione" è attribuito, dunque, un significato più esteso e tale da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

I reati di corruzione e i comportamenti di tipo corruttivo possono inoltre verificarsi in ambiti diversi e con riferimento a funzioni diverse ed accanto alle misure repressive, negli anni recenti la normativa internazionale e nazionale si è orientata in una scelta di prevenzione, attuata mediante strategie di contrasto volte ad anticipare le condotte corruttive.

La legge 190/2012 si inquadra quindi in tale contesto. Nel PNA 2019, l'ANAC ha ritenuto che, poiché tale legge è finalizzata alla prevenzione e, quindi, alla realizzazione di una tutela anticipatoria, debba essere privilegiata un'accezione ampia del concetto di corruzione, volta a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si rilevi l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui conferito, al fine di ottenere vantaggi privati.

Con il presente Piano, l'Ente intende contrastare il fenomeno corruttivo, nell'ampia accezione sopradetta, attraverso l'adozione di adeguate misure individuate a valle del processo di valutazione dei rischi, condotto secondo le modalità di cui alla Tabella in Allegato 5 al PNA 2013. A riguardo, si precisa che nel presente PTPCT è programmata la revisione della metodologia di valutazione dell'esposizione al rischio, per renderla coerente con l'indirizzo fornito nell'allegato 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019 predisposto dall'ANAC.

1.4 Ambito soggettivo

Le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano a diverse categorie di soggetti pubblici e privati, come individuati nell'art. 1, comma 2-bis, della legge 190/2012 e nell'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013.

In ragione della diversa natura giuridica di tali categorie di soggetti, le disposizioni richiamate prevedono regimi parzialmente differenziati. Per l'esatta individuazione dell'ambito soggettivo, l'ANAC ha dato varie indicazioni (cfr. deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016; deliberazione n. 1134 dello 8 novembre 2017) approfondendo profili attinenti anche al contenuto degli obblighi di pubblicazione, alla nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) e alla predisposizione dei PTPCT, in conformità alle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016. Ha inoltre espresso l'avviso che la compatibilità non vada esaminata per ogni singolo ente, bensì in relazione alle categorie di enti e all'attività propria di ciascuna categoria, rilevando la necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti.

Alla luce del quadro normativo e delle deliberazioni ANAC, tra i soggetti tenuti all'applicazione della disciplina sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza sono innanzitutto le pubbliche amministrazioni individuate e definite all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 i, tra le quali è ricompresa la Provincia.

Anche la Provincia di Cuneo, dunque, è tenuta a:

- adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
- nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT);
- pubblicare i dati, i documenti e le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale (accesso civico);
- assicurare la libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle stesse (accesso civico generalizzato), secondo quanto previsto nel d.lgs. 33/2013.

1.5 Finalità del PTPCT della Provincia di Cuneo

Il PTPCT, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 190/2012, risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16 dell'art. 1 della medesima legge, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Inoltre il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni come modificato”*, come novellato nel 2016, stabilisce, al comma 1 dell'art. 10, che *“Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto”*.

1.6 Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)

Per la Provincia di Cuneo il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza è il segretario generale dott. Corrado Parola.

La figura del responsabile anticorruzione è stata l'oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore del decreto legislativo 97/2016. La rinnovata disciplina ha riunito in un solo soggetto l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

L'ANAC ritiene inoltre che sia da escludere l'eventualità che il RPCT ricopra anche il ruolo di componente o di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), dell'Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione. Ciò al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato. Nel rispetto della normativa il Segretario Generale della Provincia non fa parte del Nucleo di Valutazione che ha un ruolo importante nelle misure di prevenzione della corruzione. Infatti ad esempio spetta a questo organismo la verifica dei contenuti della Relazione annuale del RPCT (art. 1, c. 14, della L. 190/2012). Nella scelta del Segretario Generale per il ruolo di RPCT la Provincia di Cuneo ha tenuto conto del disposto del d.lgs. 97/2016 (art. 41 comma 1 lettera f) che prevede che l'organo di indirizzo provveda affinché *“al responsabile siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività”*. Secondo l'ANAC, risulta indispensabile che tra le misure organizzative, da adottarsi a cura degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il responsabile possa svolgere *“il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni”*. L'ANAC invita quindi le amministrazioni *“a regolare adeguatamente la materia con atti organizzativi generali (ad esempio, negli enti locali il regolamento degli uffici e dei servizi) e comunque nell'atto con il quale l'organo di indirizzo individua e nomina il responsabile”*. Secondo l'ANAC è anche *“altamente auspicabile”* che:

- il responsabile sia dotato d'una *“struttura organizzativa di supporto adeguata”*, per qualità del personale e per mezzi tecnici;
- siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura.

Quindi, a parere dell'Autorità *“appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile”*. Se ciò non fosse possibile, sarebbe

opportuno assumere atti organizzativi che consentano al responsabile di avvalersi del personale di altri uffici.

Pur tenendo conto del sottodimensionamento dell'organico conseguente al riordino delle Province, tuttora in atto, la Provincia ha comunque provveduto a incaricare del supporto al RPCT un funzionario direttivo e un istruttore amministrativo, nell'ambito del Settore Presidenza e Segreteria. Si evidenzia inoltre che negli anni il ruolo del responsabile della trasparenza è stato ulteriormente rafforzato da competenze aggiuntive, quali gli adempimenti in materia di "accesso civico" per effetto dei quali il responsabile ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull'esito delle domande di accesso civico e si occupa dei casi di "riesame" delle domande rigettate (articolo 5 comma 7 del D.lgs. 33/2013).

A garanzia dello svolgimento, autonomo e indipendente, delle funzioni del responsabile occorre considerare anche la durata dell'incarico che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione. Il decreto di nomina sopra richiamato prevede che i termini dell'incarico del Responsabile della prevenzione della corruzione e dell'incarico del Responsabile per la trasparenza coincidano con la scadenza dei rispettivi incarichi di ruolo nell'Ente. Il dott. Corrado Parola ricoprirà tale incarico fino al 30 aprile 2021.

Il d.lgs. 97/2016 ha esteso l'obbligo di segnalazione delle condotte potenzialmente interferenti con l'attività dell'RPCT tant'è che vanno comunicate all'Autorità tutte le "eventuali misure discriminatorie" poste in essere nei confronti di tale figura collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza era prevista la segnalazione della sola "revoca". L'ANAC può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al comma 3 dell'articolo 15 del D.lgs. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190". Il comma 9, lettera c) dell'articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il PTPCT, la previsione di obblighi di informazione nei confronti del RPCT che vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPCT e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate. Lo stesso art. 8 del DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" impone un "dovere di collaborazione" dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.

1.7 Compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza

L'RPCT della Provincia è individuato, conformemente al disposto dell'art. 1 c. 7 della L. 190/2012, nel Segretario Generale dell'Ente. A questi competono:

- a) l'elaborazione della proposta di PTPCT da presentare all'organi di indirizzo politico-amministrativo per l'esame e la successiva approvazione;
- b) l'individuazione, previa proposta dei dirigenti competenti, dei dipendenti da formare, destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, al fine di garantire un'adeguata e diffusa preparazione, tale da consentire le opportune periodiche rotazioni del personale;
- c) la verifica dell'efficace attuazione del piano e la sua idoneità a contrastare il fenomeno corruttivo. A tal fine l'RPCT approva entro i termini stabiliti dalla normativa, una relazione sullo stato di attuazione del piano dell'anno di riferimento da pubblicarsi nel sito web dell'Amministrazione. Detta relazione sarà basata su quelle presentate dai dirigenti in merito ai risultati realizzati, in esecuzione del PTPCT, oltre che sulle risultanze dell'attività di controllo successivo;
- d) la trasmissione della relazione di cui alla lettera precedente al Consiglio Provinciale e, per le attività di valutazione dei dirigenti, all'Organismo di Valutazione. Nei casi in cui il Consiglio Provinciale lo richieda o qualora l'RPCT lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività svolta in materia;
- e) la proposta di modifiche al PTPCT, anche in corso d'anno, quando intervengano mutamenti nell'organizzazione, modifiche nell'attività dell'amministrazione o quando lo suggeriscano l'analisi delle procedure operative dell'Ente;
- f) l'individuazione, sentiti i dirigenti, al fine di evitare lo svolgimento delle medesime attività per un prolungato periodo di tempo, di meccanismi di rotazione degli stessi, secondo le modalità del presente PTPCT e comunque nel rispetto della continuità dell'attività amministrativa, da

- valutarsi anche sulla base delle unità disponibili, della coerenza degli indirizzi e delle necessarie competenze delle strutture interessate;
- g) la verifica della corretta applicazione, da parte dei dirigenti, di quanto previsto in ordine alla rotazione del personale;
 - h) l'obbligo di segnalare all'ANAC eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti "per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni" (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
 - i) il compito di riferire all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
 - j) la verifica dell'effettiva individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) e l'inserimento del nominativo all'interno del PTPCT;
 - k) la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs 39/2013, segnalando i casi di possibile violazione del citato decreto alle autorità competenti ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla L. 215/2004;
 - l) l'ispezione di tutta la documentazione amministrativa, di qualsiasi tipo e genere, detenuta dalla Provincia, accedendo a tutte le notizie, le informazioni e i dati, formali ed informali, a qualsiasi titolo conosciuti dai dirigenti, dal personale, dagli organi di Governo, dai Revisori dei conti e dal Nucleo di valutazione;
 - m) la convocazione di tavoli di monitoraggio di cui facciano parte i dirigenti per la condivisione delle problematiche emerse nel corso dello svolgimento delle attività a rischio di corruzione.

Inoltre, in base a quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 97 del 2016, il RPCT in particolare deve, ai sensi dell'art.43:

- a) svolgere stabilmente attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- b) assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- c) segnalare al Presidente, Nucleo di valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- d) assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, anche in sede di riesame, sulla base di quanto stabilito dal suddetto decreto, ed in particolare dagli articoli 5 e 5-bis.

Infine il RPCT può essere designato quale:

- a) soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), funzione per la quale la Provincia di Cuneo ha individuato il dirigente Fabrizio Freni;
- b) "gestore" delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del DM 25 settembre 2015.

Il RPCT aveva attivato, già nel corso del 2017, un apposito indirizzo di posta elettronica dedicata per le segnalazioni di illeciti (Whistleblowing). L'obiettivo di implementare tale strumento per garantire in maniera assoluta l'anonimato dei denunciatori, già previsto dal PTPC per il triennio 2018-2020, è stato raggiunto come programmato adottando, nel corso del 2020, lo specifico software predisposto dall'ANAC ora raggiungibile sia da postazioni interne sia esterne all'Ente.

1.8 Obbligo di collaborazione - principio di corresponsabilità

Il presente Piano, nel rispetto del principio funzionale della delega, prevede dunque il massimo coinvolgimento dei dirigenti con responsabilità organizzativa delle varie strutture dell'Ente, anche eventualmente come soggetti titolari del rischio ai sensi del PNA. In questa logica si ribadiscono in capo alle figure apicali l'obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione. Nel rispetto di tale logica tutti i dirigenti, i funzionari, il personale dipendente ed i collaboratori sono tenuti a fornire al RPCT la necessaria collaborazione.

Le modifiche normative, apportate dal legislatore con il d.lgs. 97/2016, hanno precisato che nel caso di ripetute violazioni del PTPCT sussista responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano

disciplinare, se il responsabile anticorruzione non è in grado di provare “di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità” e di aver vigilato sull’osservanza del PTPCT. I dirigenti, invece, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, se il responsabile dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull’osservanza del piano anticorruzione.

1.9. Gli altri protagonisti del sistema di prevenzione della corruzione

La disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al RPCT un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio.

Questo ruolo di coordinamento non deve in nessun caso essere interpretato dagli altri attori organizzativi come un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio. Al contrario, l’efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo di altri attori all’interno dell’organizzazione.

Di seguito, si espongono i compiti dei principali ulteriori soggetti coinvolti nel sistema di gestione del rischio corruttivo, concentrandosi esclusivamente sugli aspetti essenziali a garantire una piena effettività dello stesso.

1.9.1 L’organo di indirizzo politico:

- a) valorizza, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell’amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- b) tiene conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e ad operarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- c) assicura al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- d) promuove una cultura della valutazione del rischio all’interno dell’organizzazione, incentivando l’attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all’etica pubblica che coinvolgono l’intero personale.

1.9.2 I Dirigenti

Ciascun dirigente partecipa alla predisposizione e aggiornamento del PTPCT trasmettendo all’RPCT, entro il 30 novembre di ciascun anno, una proposta avente ad oggetto l’individuazione di nuovi processi e/o la conferma di quelli esistenti, con l’indicazione di fasi e responsabilità ed eventualmente con l’individuazione di nuove aree di rischio.

Le anzidette proposte dovranno contenere le seguenti informazioni:

- a) area di rischio;
- b) processo o fase di processo in cui si articola l’area di rischio;
- c) proposta di valutazione del rischio per ciascuno dei processi o fasi di processo ricadenti nell’area di rischio e secondo il catalogo dei rischi di cui è prevista la revisione. Al fine di attirare l’attenzione dell’Amministrazione sui fenomeni di cattiva gestione, le proposte relative all’individuazione del rischio dovranno contemplare eventuali precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico del personale dipendente dell’Amministrazione, di cui si è a conoscenza, ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici, eventuali segnalazioni ricevute tramite apposite procedure di *whistleblowing*, oppure tramite reclami e/o risultanze di indagini di *customer satisfaction*, ulteriori dati e informazioni in possesso dell’Amministrazione, anche fondate su notizie giornalistiche;
- d) il responsabile di ciascun processo o fase di processo;
- e) l’indicazione delle misure già esistenti o il suggerimento di nuove misure da adottare al fine di prevenire e contrastare potenziali fenomeni di corruzione.

Ciascun dirigente dovrà curare, inoltre, il monitoraggio dei tempi di conclusione per ciascun procedimento ascrivibile ai processi di propria competenza.

In ipotesi di mancato rispetto dei tempi procedurali e/o di qualsivoglia manifestazione di inosservanza del PTPCT e dei suoi contenuti, è fatto obbligo ai dirigenti di adottare le azioni necessarie volte all’eliminazione delle criticità, informando tempestivamente l’RPCT che, qualora lo ritenga, può intervenire per disporre ulteriori correttivi.

Sempre entro il 30 novembre di ciascun anno, ciascun dirigente provvederà inoltre a trasmettere all'RPCT una nota contenente per ciascun processo e/o fase di processo a rischio:

- a) l'attestazione in ordine al corretto assolvimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza previsti nel PTPCT, con indicazione del numero dei procedimenti per i quali non siano stati rispettati i medesimi obblighi di pubblicità, nonché i responsabili dei procedimenti in parola;
- b) il numero delle proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza effettuati nei dodici mesi precedenti, con le motivazioni che ne sono alla base;
- c) il numero totale degli affidamenti effettuati nell'anno solare da ogni settore;
- d) quanti tra i precedenti sono stati oggetto di almeno una variante;
- e) quanti sono stati gli affidamenti di lavori, sempre relativamente all'anno solare, a ditte già precedentemente affidatarie di lavori nel triennio precedente.
- f) il numero totale degli affidamenti in relazione ai quali, nei dodici mesi precedenti, sono stati utilizzati strumenti di risoluzione alternativi a quelli giurisdizionali;
- g) la verifica dell'insussistenza delle situazioni di conflitto di interesse, di incompatibilità e di inconfiribilità, di cui all'art. 6 bis della L. 241/90, 35 bis e 53 del D.Lgs. 165/2001 e del D.Lgs. 39/2013;
- h) l'attestazione in ordine al rispetto di tutte le misure di contrasto alla corruzione previste dal presente PTPCT

I report acquisiti concorrono alla verifica del funzionamento e dell'osservanza del presente PTPCT ed alla eventuale definizione delle azioni correttive da individuare, consentendo la pubblicazione di idonea relazione sul sito internet dell'ente, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, riassuntiva del monitoraggio effettuato.

Ogni dirigente è inoltre tenuto a:

- a) adottare le misure gestionali, compresa la rotazione del personale, previste nel PTPCT;
- b) portare a conoscenza dei propri dipendenti il presente PTPCT e a farne prendere visione formalmente almeno una volta l'anno;
- c) inserire nei bandi di gara, nelle lettere di invito o negli atti prodromici agli affidamenti anche mediante procedura negoziata, la condizione soggettiva, ex art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. I "dipendenti" interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'Amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura a disporre l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- d) proporre l'azione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001;
- e) utilizzare i risultati dei controlli successivi di regolarità amministrativa effettuati in base alla disciplina prevista dall'apposito regolamento interno, per il miglioramento continuo dell'azione amministrativa;
- f) inserire apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza negli atti di affidamento di lavori, servizi e forniture, per il caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Codice di Comportamento adottato dalla Provincia;
- g) adottare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, concordandolo con l'RPCT, il Piano Annuale di formazione del personale, con specifici percorsi formativi per i dipendenti che operano nei settori a rischio di corruzione.

1.9.3 Il Nucleo di Valutazione

- a) offre, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
- b) fornisce, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la

- rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
- c) favorisce l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo;
 - d) esprime parere obbligatorio sul Codice di Comportamento prima della sua adozione o modificazione da parte dell'Amministrazione (art. 54 c. 5 D.Lgs. 165/2001).

1.9.4 Il Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori (art. 234 e seguenti del D.Lgs 267/2000) è organismo di collaborazione e di controllo e partecipa al Sistema dei Controlli Interni. Pertanto:

- a) prende parte attiva al processo di gestione del rischio, ai sensi dell'Allegato 1, par. B.1.2. del Piano Nazionale Anticorruzione 2013;
- b) esercita specifiche attribuzioni collegate all'attività anticorruzione in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del D.Lgs 33/2013;
- c) esprime pareri obbligatori sugli atti di rilevanza economico-finanziaria di natura programmatica.

1.9.5 L'Ufficio per i procedimenti disciplinari

Oltre alle funzioni disciplinari di cui all'art. 55 bis e ss. del D.Lgs. 165/2001, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari:

- a) partecipa all'aggiornamento del codice di comportamento integrativo dell'Ente;
- b) esamina le segnalazioni concernenti le violazioni dei codici di comportamento;
- c) provvede alla raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001.

Qualora il procedimento riguardi un dirigente, è competente alla sanzione il Segretario Generale che si avvale dell'Ufficio in parola per l'istruttoria.

Di ogni violazione del codice di comportamento e degli adempimenti di cui al presente PTPCT è data tempestiva comunicazione all'RPCT per l'adozione degli eventuali interventi correttivi.

I dipendenti sono tenuti a partecipare attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, all'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT.

Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti (es. uffici legali interni, uffici di statistica, uffici di controllo interno, ecc.) hanno l'obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio.

1.9.6 Il Responsabile dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltati (RASA)

Il dott. Fabrizio Freni, dirigente del Settore Patrimonio e attività scolastiche è stato individuato e abilitato quale "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante" (RASA), incaricato della compilazione e dell'aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), istituita ai sensi dell'art. 33 della L. 221/2012, per la Provincia di Cuneo.

L'inserimento del nominativo del RASA all'interno del Piano è espressamente richiesto, come misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione, dalla determinazione ANAC n. 831 del 3.8.2016.

1.10 L'approvazione del PTPCT

La legge 190/2012 impone, ad ogni pubblica amministrazione, l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Il RPCT elabora e propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPCT che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione. L'approvazione ogni anno di un nuovo piano triennale anticorruzione è obbligatoria (comunicato del Presidente ANAC 16 marzo 2018).

In considerazione della L. 7 aprile 2014, n. 56, che ha ridefinito la forma di governo provinciale, ed allo scopo di assicurare il coinvolgimento degli stakeholders, per l'approvazione del presente PTPCT è previsto un decreto presidenziale preceduto dalla disamina dello schema di PTPCT da parte dei consiglieri con una successiva formale ratifica da parte del Consiglio provinciale.

Il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012, prevede che il PTPCT debba essere trasmesso all'ANAC. La trasmissione è svolta attraverso il nuovo applicativo elaborato dall'Autorità accessibile

dal sito della stessa Autorità. Il PTPCT, infine, è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" e rimane pubblicato sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

1.11 Obiettivi strategici

Il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal d.lgs. 97/2016) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli "obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione" che costituiscono "contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPCT".

Il d.lgs. 97/2016 ha attribuito al PTPCT "un valore programmatico ancora più incisivo". Il PTPCT, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo. Conseguentemente, l'elaborazione del piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento del vertice delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazione delle finalità da perseguire. Decisione che è "elemento essenziale e indefettibile del piano stesso e dei documenti di programmazione strategico gestionale".

Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente "la promozione di maggiori livelli di trasparenza" da tradursi nella definizione di "obiettivi organizzativi e individuali" (art. 10 comma 3 del d.lgs. 33/2013).

La trasparenza è la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. Secondo l'art. 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016: "La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Secondo l'ANAC, gli obiettivi del PTPCT devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione, ad iniziare dal Documento Unico di Programmazione (DUP). Nel Sezione Operativa del DUP, nonché nell'attribuzione degli obiettivi generali di PEG, la Provincia ha previsto la piena applicazione delle norme sulla prevenzione della corruzione, sulla trasparenza, sull'accesso civico (cd. FOIA) nonché sulle segnalazioni degli illeciti (whistleblowing).

L'Amministrazione ritiene che la trasparenza sia una misura importante per contrastare i fenomeni corruttivi ed assicurare il diritto di informazione riconosciuti ai cittadini. Fondamentale è altresì utilizzare modalità e strumenti che consentano nel contempo la massima accessibilità ai cittadini e il minor aggravio, tenuto conto delle situazioni di carenza di personale e di risorse derivanti dall'incompiuta riforma delle Province.

1.12 PTPCT e performance

Come già precisato, l'integrazione è tra i principi metodologici che devono guidare la progettazione e l'attuazione del processo di gestione del rischio. Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è necessario che i PTPCT siano coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione. In particolare, l'esigenza di integrare alcuni aspetti del PTPCT e del Piano della performance è stata chiaramente indicata dal legislatore e più volte sottolineata dalla stessa ANAC.

L'art. 1 comma 8 della legge 190/2012, nel prevedere che gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario agli atti di programmazione strategico-gestionale, stabilisce un coordinamento a livello di contenuti tra i due strumenti che le amministrazioni sono tenute ad assicurare. Il legame è ulteriormente rafforzato dalla disposizione contenuta nell'art. 44 del d.lgs. 33/2013 che espressamente attribuisce al Nucleo di Valutazione il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance e di valutare l'adeguatezza dei relativi indicatori.

A dimostrazione della coerenza tra PTPCT e piano della performance, si segnala che tra gli obiettivi gestionali, fissati nel PEG/PDO, sono previsti gli adempimenti ai fini della prevenzione della corruzione ed ai fini della trasparenza.

2. Analisi del contesto di azione della Provincia di Cuneo

La prima fase del processo di gestione del rischio di fenomeni corruttivi è l'analisi del contesto, sia esterno che interno. In questa fase, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad

identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

2.1. Analisi del contesto esterno su scenario nazionale

L'analisi del contesto esterno intende evidenziare come:


- le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- le caratteristiche ambientali possano condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione. Da un punto di vista operativo, l'analisi prevede sostanzialmente a due tipologie di attività: 1) l'acquisizione dei dati rilevanti; 2) l'interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.

Dalla pubblicazione dell'ANAC "La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare" del 17 ottobre 2019 sono rinvenibili altri dati interessanti e significativi per inquadrare il contesto esterno, specificatamente con riferimento al delicato settore degli appalti.

Tra agosto 2016 e agosto 2019 sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione correlate in qualche modo al settore degli appalti e sono emersi 152 casi di corruzione. Nel medesimo periodo sono stati 207 i pubblici ufficiali indagati per corruzione.


Si riportano i prospetti pubblicati dall'ANAC:

Tab. 1 - EPISODI DI CORRUZIONE 2016-2019




La tabella conferma una diversificazione territoriale già evidenziata nell'indagine Istat sopra descritta.

Tab. 2 - AMBITO DELLA CORRUZIONE




Tab. 3 - SETTORI PIÙ COLPITI




Si noti come i settori più colpiti siano i lavori pubblici e il ciclo dei rifiuti, che rappresentano da soli il 62% dei casi.

Tab. 4 - TIPOLOGIA DEGLI INDAGATI




La tabella evidenzia come, rispetto alle fattispecie corruttive tipiche della Prima Repubblica, minoritario, ma pur sempre significativo, risulta il ruolo dell'organo politico, con 47 indagati.

Tab. 5 - AMMINISTRAZIONI COINVOLTE



Tab. 6 - CONTROPARTITA DELLA CORRUZIONE




La tabella conferma quanto rilevato dall'indagine Istat sopra descritta, ossia che il denaro è l'oggetto di scambio più frequente nella dinamica corruttiva.

Anche per l'anno 2020 il contesto esterno è stato esaminato ponendo specifica attenzione alla presenza di problematiche legate alla corruzione. Scopo dell'analisi è giungere ad una corretta valutazione del rischio e dell'efficacia del sistema provinciale di prevenzione della corruzione. Tutto ciò non può essere fatto senza tenere conto della realtà esterna, nazionale, ma, per meglio comprenderla questa viene raffrontata con quella internazionale attraverso l'indice C.P.I. - indice di percezione della corruzione di *Transparency International* - che offre la misurazione della corruzione percepita nel settore pubblico e politico aggiornato al 2020 a cui si è già fatto riferimento nelle precedenti edizioni del PTPC. Si tratta della 26esima edizione dell'Indice, principale indicatore globale della corruzione nel settore pubblico. L'edizione del 2020 prende ancora in considerazione 180 paesi e territori sulla base di 13 valutazioni di esperti e di sondaggi fatti a imprenditori.

L'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) 2020 classifica l'Italia al 52esimo posto sui 180 Paesi oggetto dell'analisi. Il nostro Paese, dunque, pur mantenendo il punteggio (53) attribuitogli nell'edizione 2019, perde una posizione in graduatoria.

Il CPI 2020 segna un rallentamento del trend positivo che aveva visto l'Italia guadagnare 11 punti dal 2012 al 2019, pur confermandola al 20esimo posto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea.

Nelle ultime edizioni l'Italia ha fatto registrare un miglioramento importante nella classifica del CPI. Con l'introduzione della legge anticorruzione, e l'impegno profuso dal nostro Paese in ambito legislativo (oltre alla legge Severino, le nuove norme sugli appalti e la recente tutela dei whistleblower) ma anche l'istituzione dell'A.N.AC. e l'introduzione dell'accesso civico. Anche in Europa, siamo riusciti a risalire dagli ultimi posti che ormai ci vedevano impietosamente protagonisti da anni e siamo giunti fino al 22° posto su 31. L'Italia rimane comunque in fondo alla classifica europea e, anche a livello globale, ancora dietro a Paesi generalmente considerati molto corrotti.



L'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) 2020 classifica l'Italia al 52esimo posto sui 180 Paesi oggetto dell'analisi. Il nostro Paese, dunque, pur mantenendo il punteggio (53) attribuitogli nell'edizione 2019, perde una posizione in graduatoria (da <https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione>).

Sulla credibilità di questi dati la discussione è aperta. Il problema di questo indice, come di quasi tutti gli altri documenti analoghi, è che utilizza una misura della "corruzione percepita" che necessariamente riflette valutazioni soggettive e può – dunque – essere anche molto distante dalla realtà. È tuttavia innegabile che, come ha rilevato l'Ocse, "esiste una "forte relazione" tra la corruzione percepita e la fiducia nel Governo Più alta è la corruzione percepita, più bassa è la fiducia nelle istituzioni. Nel 2020 la Danimarca è risultata nuovamente essere il Paese con la più bassa percezione della corruzione e la massima fiducia nel Governo. La percezione di un livello di corruzione come quello evidenziato all'interno delle istituzioni italiane è sicuramente determinato dal contesto territoriale di riferimento e dal livello di criminalità ivi presente. Il territorio nazionale è caratterizzato dal deterioramento della qualità della vita che si associa alla persistenza di una illegalità diffusa e socialmente tollerata, in cui si perpetuano forme di sottosviluppo economico basate su lavoro nero, evasione fiscale e corruzione. Il senso di insicurezza della popolazione è un fenomeno di rilievo perché riguarda grandi fasce della popolazione e incide anche sulle politiche di contrasto alla corruzione. Esso, ad esempio, deprime la propensione a denunciare i reati e, conseguentemente, può indebolire il sistema di prevenzione e contrasto delle diverse forme di illegalità (tra cui la corruzione).

Dai dati sopra riportati, si può dedurre che il rischio corruzione per questo Ente, tenuto conto della collocazione territoriale e della tipologia di Amministrazione, non è annoverabile tra i livelli più alti.

2.1. Analisi del contesto esterno su scenario locale

Nel 2020 continua la ripresa del cuneese nella classifica generale delle province italiane stilata dal Sole 24 ore. Dopo il settimo posto del 2015, il ventesimo posto del 2017 e addirittura il ventottesimo nel 2018, nel 2019 la provincia era risalita in ventunesima e, lo scorso anno ha nuovamente raggiunto la ventesima posizione su scala nazionale. Va rilevato che al contrario i dati dell'analoga classifica redatta dal quotidiano Italia Oggi in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma, fino allo scorso anno più costanti, vedono un crollo della Provincia che passa dall'ottavo al quattordicesimo posto, dopo il decimo del 2018, il tredicesimo del 2016 e 2017 e il sesto del 2015. Al di là delle considerazioni a cui possono indurre tali discrepanze di valutazione, rimane il fatto inequivocabile che per quanto riguarda tenore e qualità della vita, e più nello specifico sicurezza e

legalità, la Provincia di Cuneo non si configura come un contesto particolarmente critico. Pur in un contesto sostanzialmente sano, non va comunque dimenticato che la corruzione nel settore pubblico, portando danni alla credibilità dell'intero sistema, disincentiva gli investimenti anche stranieri frenando, di conseguenza, lo sviluppo economico di tutto il territorio. Pertanto, il presente PTPCT si pone l'obiettivo di dare concreta attuazione ed operatività alle norme anticorruzione, considerando una priorità non solo etica ma economica - in quanto la corruzione è furto di bene comune, furto di diritti, di opportunità e di lavoro - la lotta ad ogni forma di corruzione.

2.2. Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno investe aspetti correlati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo. L'analisi ha lo scopo di far emergere sia il sistema delle responsabilità, che il livello di complessità dell'amministrazione.

Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza. L'analisi del contesto interno è incentrata:

- sull'esame della struttura organizzativa e delle principali funzioni da essa svolte, per evidenziare il sistema delle responsabilità;
- sulla mappatura dei processi e delle attività dell'ente, consistente nella individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi.

Si evidenzia che dalle Relazioni annuali del Responsabile della Prevenzione della Corruzione degli anni scorsi non sono stati rilevati eventi corruttivi che abbiano coinvolto personale o amministratori dell'Ente.

La struttura organizzativa della Provincia consta, a inizio anno, di cinque figure apicali (4 Dirigenti e il Segretario Generale) e sarà integrata con due ulteriori Dirigenti, per i quali sono state avviate le procedure finalizzate alla loro tempestiva individuazione. Al Segretario Generale compete il coordinamento e controllo dell'attività anti corruzione. Anche nel corso del 2020 non si sono registrati casi di corruzione legati all'attività degli uffici provinciali, confermando un dato estremamente positivo legato ad un contesto sociale e morale sano che riflette sostanzialmente quello del territorio di riferimento.

Perdurando la situazione di criticità dovuta alla recente riforma delle province e al generale contesto economico-finanziario che ha avuto come ripercussione la drastica riduzione delle risorse disponibili, l'obiettivo dell'Amministrazione rimane quello di organizzare un ente con funzioni di media prossimità, capace di sinergie con attori privati e pubblici e con una sempre più marcata propensione ad assumere un ruolo di regia di tutti gli attori operanti sul territorio.

I noti provvedimenti legislativi finalizzati al contenimento della spesa pubblica, uniti alla riforma introdotta dalla legge 56/2014, hanno determinato una evidente carenza di personale in tutti i settori dell'Ente, accentuatasi anno dopo anno seppur in misura meno drammatica nel periodo 2017-2018 per un fisiologico rallentamento dei casi di quiescenza e di mobilità dopo il picco degli anni precedenti, ma come già indicato nel PTPCT 2019-2021 in ripresa a partire da fine 2019. Questa situazione si riflette negativamente sull'attività di contrasto alla corruzione poiché limita le possibilità di rotazione del personale. Va tuttavia rilevato che una significativa rotazione è stata attuata in occasione della riorganizzazione dell'Ente nel corso del 2016 dopo di che si è proseguito con rotazioni di minor rilievo numerico ma molto significative, come quella che ha interessato 5 dirigenti su 6 nell'anno 2018 e quella effettuata nel 2019 relativa al personale dei reparti. La riorganizzazione conseguente alla cessazione di due ulteriori dirigenti sarà inoltre finalizzata alla revisione e riattribuzione delle competenze a livello di vertice, cui pure contribuirà il collocamento a riposo di una Posizione Organizzativa ed il successivo bando, nonché la procedura di riassegnazione per le restanti. Risulta tuttavia evidente che la contrazione della struttura tecnica di supporto del Responsabile della Prevenzione della Corruzione alla quale è corrisposto un incremento delle attività di competenza comporta una innegabile difficoltà nell'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente.

2.2.1. La struttura organizzativa

Negli anni più recenti diversi interventi e progetti hanno inteso perseguire un incisivo riordino delle Province, prevedendone, di volta in volta, l'accorpamento, la regionalizzazione, la conformazione come enti ad elezione indiretta, la delimitazione a funzioni esclusivamente di indirizzo, la stessa

soppressione. La legge 7 aprile 2014, n. 56, "disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" doveva avere un carattere transitorio in attesa di definire la riforma del Titolo V della Costituzione. A sette anni dall'entrata in vigore, il contesto costituzionale non è mutato, e il processo di riorganizzazione delle Province sia in termini di funzioni che di attribuzioni di competenze è sospeso.

La struttura organizzativa della Provincia risente dunque pesantemente dell'incertezza e della continua evoluzione delle norme, anche regionali. È ripartita nei seguenti Settori, organizzati in uffici:

Presidenza e Segreteria

Personale

Programmazione e bilancio

Affari generali

Patrimonio e attività scolastiche

Edilizia

Sistemi informativi

Presidio del territorio

Risorse del territorio

Tutela del territorio

Supporto al territorio

Servizi interni

Lavori pubblici

Viabilità Cuneo-Saluzzo

Viabilità Alba-Mondovì

Protezione civile

La macrostruttura tiene conto del distacco dalla Regione di n. 27 dipendenti collocati presso i settori: Affari generali (2), Sistemi informativi (1), Presidio del territorio (7), Risorse del territorio (3), Tutela del territorio (3), Supporto al territorio (8) e Protezione civile (3).

Al vertice di ciascun Settore è posto un dirigente, mentre alla guida di ogni ufficio è designato un dipendente di categoria D, con specifica responsabilità o titolare di posizione organizzativa. Si veda in merito l'organigramma allegato al presente documento.

2.3 La mappatura dei processi

L'aspetto più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la mappatura dei processi, che consiste nella individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi.

L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Secondo l'ANAC, nell'analisi dei processi organizzativi è necessario tener conto anche delle attività che un'amministrazione ha esternalizzato ad altre entità pubbliche, private o miste, in quanto il rischio di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi.

Secondo il PNA, un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

La mappatura dei processi si articola in 3 fasi:

- identificazione,
- descrizione,
- rappresentazione.

L'identificazione dei processi consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti.

In questa fase l'obiettivo è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento nella successiva fase.

L'ANAC ribadisce che i processi individuati dovranno fare riferimento a tutta l'attività svolta dall'organizzazione e non solo a quei processi che sono ritenuti (per ragioni varie, non suffragate da una analisi strutturata) a rischio.

Il risultato atteso della prima fase della mappatura è l'identificazione dell'elenco completo dei processi dall'amministrazione.

Secondo gli indirizzi del PNA, i processi identificati sono poi aggregati nelle cosiddette "aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.

Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha individuato le seguenti "Aree di rischio" per gli enti locali:

1. acquisizione e gestione del personale;
2. affari legali e contenzioso;
3. contratti pubblici;
4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
5. gestione dei rifiuti;
6. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
7. governo del territorio;
8. incarichi e nomine;
9. pianificazione urbanistica;
10. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;
11. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.

Oltre, alle undici "Aree di rischio" proposte dal PNA, il presente prevede un'ulteriore area definita "Altri servizi", indicata con il n. 12. In tale sottoinsieme sono ordinati processi tipici degli enti territoriali, in genere privi di rilevanza economica e difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA.

Ci si riferisce, ad esempio, ai processi relativi a: gestione del protocollo, funzionamento degli organi collegiali, istruttoria delle deliberazioni, ecc.

La preliminare mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall'amministrazione.

Le Aree di rischio ed i processi sono evidenziati nell'allegato A) denominato "Mappatura dei processi a catalogo dei rischi".

La suddetta tabella, divisa in sezioni corrispondenti alle strutture organizzative, contiene le seguenti colonne:

- area di rischio: individuata utilizzando la numerazione sopra descritta;
- n. progressivo processo mappato;
- descrizione (sintetica) processo;
- catalogo dei principali rischi (che descrive sinteticamente i principali e potenziali rischi connessi al processo mappato);
- uffici, dipendenti o amministratori potenzialmente a rischio (nella relativa struttura organizzativa);
- livello di rischio (sulla base degli indicatori analizzati nell'allegato B) denominato "Analisi dei rischi");
- specificazione misure;
- responsabile attuazione misure (dirigente responsabile delle misure è da intendersi il Segretario Generale ove le misure di attuazione coinvolgano il dirigente di settore. In attuazione del principio della "gradualità" (cfr. par. 1.1), seppure la mappatura di cui all'allegato A) appaia sufficientemente comprensiva di tutti i processi riferibili all'Ente, ci si riserva di attuare successivi eventuali aggiustamenti ed implementazioni, anche per dettagliare i processi per attività, tenuto conto della riorganizzazione delle Province, sia in termini di funzioni che di attribuzioni di competenze, tuttora in corso.

3. Valutazione e trattamento del rischio

Secondo il PNA, la valutazione del rischio è una "macro-fase" del processo di gestione del rischio, nella quale il rischio stesso viene "identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di

individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)".

Tale "macro-fase" si compone di tre (sub) fasi: identificazione, analisi e ponderazione.

3.1 Identificazione

Nella fase di identificazione degli "eventi rischiosi" l'obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell'amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

Secondo l'ANAC, "questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione".

L'identificazione degli eventi rischiosi necessita del coinvolgimento della struttura organizzativa in quanto solo con la conoscenza approfondita delle varie attività è possibile identificare tali eventi.

Per individuare gli "eventi rischiosi" è necessario:

- definire l'oggetto di analisi ossia l'unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi. Nel presente Piano, tenuto conto della dimensione dell'Ente e dell'approfondita analisi effettuata nei PTPCT precedenti, si è mantenuta una mappatura che elenca i processi, tenendo conto delle strutture organizzative cui fa capo la responsabilità del singolo processo. L'ANAC consente che il dettaglio sia minore in quei "processi in cui, a seguito di adeguate e rigorose valutazioni già svolte nei precedenti PTPCT, il rischio corruttivo [sia] stato ritenuto basso e per i quali non si siano manifestati, nel frattempo, fatti o situazioni indicative di qualche forma di criticità";
- utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative. Per il presente PTPCT si sono tenuti in considerazione gli apporti di tutti gli uffici quanto alla conoscenza diretta dei singoli processi e attività e delle relative criticità, gli esiti del monitoraggio anche da parte degli organi di controllo interno, l'analisi dei dati riferiti alle segnalazioni ed ai casi rilevati, l'analisi del contesto;
- individuare i rischi e formalizzarli nel PTPCT: si rinvia all'allegato A) denominato "Mappatura dei processi a catalogo dei rischi" e in particolare alla colonna "catalogo dei rischi principali".

3.2. Analisi del rischio

L'analisi del rischio secondo il PNA si prefigge due obiettivi:

- comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l'esame dei cosiddetti "fattori abilitanti" della corruzione ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione (che nell'aggiornamento del PNA 2015 erano denominati, più semplicemente, "cause" dei fenomeni di malaffare). Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro. L'ANAC propone quali esempi l'assenza di controlli, la mancanza di trasparenza, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, ecc.
- stimare il livello di esposizione al rischio al fine di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT. Secondo l'ANAC, l'analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di "prudenza" poiché è assolutamente necessario "evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione".

L'analisi si sviluppa secondo le seguenti sub-fasi:

- scegliere l'approccio valutativo che può essere qualitativo (l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici) o quantitativo (si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare il rischio in termini numerici). Nel presente PTPCT si è utilizzato il metodo qualitativo, privilegiato dall'ANAC;
- individuare i criteri di valutazione; l'ANAC ritiene che "i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti". Per stimare il rischio, quindi, è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione e l'ANAC ha proposto i seguenti indicatori, ampliabili e modificabili da ciascuna amministrazione:

1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;

2. grado di discrezionalità del decisore interno: un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;

3. manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;

4. trasparenza/opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;

5. livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;

6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

Per valutare il rischio nel presente PTPCT, si è optato per un approccio di autovalutazione - sostenuto, per quanto possibile, da "dati oggettivi" in possesso dell'Ente - da parte dei responsabili degli uffici coordinati dal RPCT, il quale ha vagliato le stime dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della "prudenza". L'allegato A) motiva la gradazione di livello di rischio secondo la scala suggerita dal PNA (basso, medio, alto): Tenuto conto delle raccomandazioni dell'ANAC, qualora per un dato processo fossero ipotizzabili più eventi rischiosi con diversi livelli di rischio, si è fatto riferimento al valore di rischio più alto.

Le valutazioni complessive per singolo processo sono riportate, unitamente alle valutazioni per singolo indicatore, nel citato allegato A), nelle corrispondenti colonne.

3.4. La ponderazione

La ponderazione del rischio è l'ultima delle fasi che compongono la macro-fase di valutazione del rischio.

Scopo della ponderazione è quello di "agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione".

Nella fase di ponderazione si stabiliscono:

- le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio: al termine della valutazione del rischio, devono essere soppesate diverse opzioni per ridurre l'esposizione di processi e attività alla corruzione. "La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti". Occorre sottolineare che un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni è quello di "rischio residuo" che consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione siano state correttamente attuate. L'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero. Ma il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la probabilità che si verifichino fenomeni di malaffare non potrà mai essere del tutto annullata;

- le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto; nell'impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio e "procedere in ordine via via decrescente", iniziando dalle attività che presentano un'esposizione più elevata (livello di rischio A o MA) fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

3.5. Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase finalizzata ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

In tale fase, si progetta l'attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili.

La fase di individuazione delle misure deve quindi essere impostata avendo cura di temperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle misure stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

Le misure possono essere generali, ossia misure che intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, o specifiche, ossia misure che agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici.

L'individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano il "cuore" del PTPCT. Tutte le attività fin qui effettuate sono propedeutiche alla identificazione e progettazione delle misure che rappresentano, quindi, la parte fondamentale del PTPCT.

È pur vero tuttavia che, in assenza di un'adeguata analisi propedeutica, l'attività di identificazione e progettazione delle misure di prevenzione può rivelarsi inadeguata.

3.5.1. Individuazione delle misure

La prima fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di identificare le misure di prevenzione della corruzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

In questa fase, dunque, l'amministrazione è chiamata ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti.

L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione abbinate a tali rischi.

Il PNA suggerisce le misure seguenti, che possono essere applicate sia come "generali" che come "specifiche":

- a) controllo;
- b) trasparenza;
- c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- d) regolamentazione;
- e) semplificazione;
- f) formazione;
- g) sensibilizzazione e partecipazione;
- h) rotazione;
- i) segnalazione e protezione;
- j) disciplina del conflitto di interessi;
- k) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

A titolo esemplificativo, una misura di trasparenza, può essere programmata come misura "generale" o come misura "specifica". Essa è generale quando insiste trasversalmente sull'organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell'azione amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del D.lgs. 33/2013); è, invece, di tipo specifico, se in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza rilevati tramite l'analisi del rischio. Con riferimento alle principali categorie di misure, l'ANAC ritiene particolarmente importanti quelle relative alla semplificazione e sensibilizzazione interna (promozione di etica pubblica) in quanto, ad oggi, ancora poco utilizzate. La semplificazione, in particolare, è utile laddove l'analisi del rischio abbia evidenziato che i fattori abilitanti i rischi del processo siano una regolamentazione eccessiva o non chiara, tali da generare una forte asimmetria informativa tra il cittadino e colui che ha la responsabilità del processo.

L'individuazione delle misure di prevenzione non deve essere astratta e generica. L'indicazione della mera categoria della misura non può, in alcun modo, assolvere al compito di individuare la misura (sia essa generale o specifica) che si intende attuare. È necessario indicare chiaramente la misura puntuale che l'amministrazione ha individuato ed intende attuare.

Ciascuna misura dovrebbe disporre dei seguenti requisiti:

1- presenza ed adeguatezza di misure o di controlli specifici preesistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione: al fine di evitare la stratificazione di misure che possono rimanere inapplicate, prima dell'identificazione di nuove misure, è necessaria un'analisi sulle eventuali misure previste nei Piani precedenti e su eventuali controlli già esistenti per valutarne il livello di attuazione e l'adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti; solo in caso contrario occorre identificare nuove misure; in caso di misure già esistenti e non attuate, la priorità è la loro attuazione, mentre in caso di inefficacia occorre identificarne le motivazioni;

2- capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio: l'identificazione della misura deve essere la conseguenza logica dell'adeguata comprensione dei fattori abilitanti l'evento rischioso; se l'analisi del rischio ha evidenziato che il fattore abilitante in un dato processo è connesso alla carenza dei controlli, la misura di prevenzione dovrà incidere su tale aspetto e potrà essere, ad esempio, l'attivazione di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti. In questo stesso esempio, avrà poco senso applicare per questo evento rischioso la rotazione del personale dirigenziale perché, anche ammesso che la rotazione fosse attuata, non sarebbe in grado di incidere sul fattore abilitante l'evento rischioso (che è appunto l'assenza di strumenti di controllo);

3- sostenibilità economica e organizzativa delle misure: l'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni; se fosse ignorato quest'aspetto, il PTPCT finirebbe per essere poco realistico; pertanto, sarà necessario rispettare due condizioni:

a) per ogni evento rischioso rilevante, e per ogni processo organizzativo significativamente esposto al rischio, deve essere prevista almeno una misura di prevenzione potenzialmente efficace;

b) deve essere data preferenza alla misura con il miglior rapporto costo/efficacia;

4- adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: l'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative, per questa ragione, il PTPCT dovrebbe contenere un numero significativo di misure, in maniera tale da consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari di ogni singola amministrazione.

Nel presente PTPCT le singole misure sono dettagliate per ciascun processo nella corrispondente colonna dell'allegato A) e in particolare nella colonna "Specificazione misure".

3.5.2. Programmazione delle misure

La seconda fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'Amministrazione.

La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all'art. 1, comma 5 lett. a) della legge 190/2012. La programmazione delle misure consente, inoltre, di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell'organizzazione e non diventi fine a se stessa.

Secondo il PNA, la programmazione delle misure deve essere realizzata considerando i seguenti elementi descrittivi:

- fasi o modalità di attuazione della misura: laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura;

- tempistica di attuazione della misura o delle sue fasi: la misura deve essere scadenzata nel tempo; ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarla, così come ai soggetti chiamati a verificarne l'effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;

- responsabilità connesse all'attuazione della misura: in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell'attuazione della misura, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione;

- indicatori di monitoraggio e valori attesi: al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

Secondo l'ANAC, tenuto conto dell'impatto organizzativo, l'identificazione e la programmazione delle misure devono avvenire con il più ampio coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilità della loro attuazione, anche al fine di individuare le modalità più adeguate in tal senso.

Il PTPCT carente di misure adeguatamente programmate (con chiarezza, articolazione di responsabilità, articolazione temporale, verificabilità effettiva attuazione, verificabilità efficacia), risulterebbe mancante del contenuto essenziale previsto dalla legge.

Occorre precisare che il buon livello di applicazione delle disposizioni normative generali e delle regolamentazioni e disposizioni organizzative interne, raggiunto dall'Ente, consente di affermare che le misure indicate sono già in atto e si prevede il loro mantenimento.

L'individuazione delle misure è avvenuta, infatti, con il coinvolgimento della struttura organizzativa, recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi), e ciò ha permesso l'introduzione di adempimenti e controlli razionali e rispondenti ai principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità.

4. Obiettivi strategici ed azioni – Collegamento con il ciclo della performance

Il presente Piano è strettamente collegato ed integrato con la Programmazione strategica e operativa dell'Amministrazione e con il suo Piano della Performance e la sua coerenza con i diversi documenti di pianificazione è oggetto di apposita valutazione da parte del Nucleo di Valutazione prima della sua approvazione. Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per l'anno 2020 ha confermato e specificato chiaramente che la valutazione dei dirigenti viene effettuata non solo tenendo conto degli obiettivi operativi assegnati ma, per quanto concerne i fattori collegati alla performance di Ente, anche in base alla verifica della compiuta attuazione del PTPCT.

Il Piano della Performance della Provincia di Cuneo, anche per le annualità 2020-2021, ha fatto propri gli obiettivi contemplati dal PTPCT e ha previsto che il grado di complessiva attuazione del Piano stesso costituisce elemento rilevante ai fini della performance di Ente; al contempo il puntuale rispetto degli adempimenti specificamente attribuiti alle singole strutture concorre alla valutazione della performance organizzativa e individuale, sulla base degli esiti del monitoraggio disposto dal Responsabile e delle verifiche del Nucleo di Valutazione.

La L. 190/2012 prevede che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione» (art. 1, co. 8, come sostituito dal D.lgs. 97/2016).

5. Trasparenza sostanziale e accesso civico

5.1. Trasparenza

La trasparenza è la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. Secondo l'art. 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016:

"La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

La trasparenza è attuata principalmente attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni elencate dalla legge sul sito web provinciale nella sezione "Amministrazione trasparente".

5.2. Accesso civico e trasparenza

Il d.lgs. 33/2013 (comma 1 dell'art. 5) prevede: "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione". Mentre il comma 2, dello stesso art. 5 "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal D.lgs. 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento rispetto a quelli da pubblicare in "Amministrazione trasparente".

L'accesso civico "generalizzato" investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite "la tutela di interessi giuridicamente rilevanti" secondo la disciplina del nuovo art. 5-bis. Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni

istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico". L'esercizio dell'accesso civico, semplice o generalizzato, "non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente". Chiunque può esercitarlo, "anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato" come precisato dall'ANAC nell'allegato della deliberazione 1309/2016.

Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) l'Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla legge 241/1990. Il nuovo accesso "generalizzato" non ha sostituito l'accesso civico "semplice" disciplinato dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal "FOIA".

L'accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e "costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza" (ANAC deliberazione 1309/2016).

Al contrario, l'accesso generalizzato "si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3)". La deliberazione 1309/2016 ha il merito di precisare anche le differenze tra accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la legge 241/1990. L'ANAC sostiene che l'accesso generalizzato debba essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso "documentale" di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo. La finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato. È quella di porre "i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari". Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". Inoltre, se la legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico". "Dunque, l'accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi" (ANAC deliberazione 1309/2016).

Nel caso dell'accesso documentale della legge 241/1990 la tutela può consentire "un accesso più in profondità a dati pertinenti", mentre nel caso dell'accesso generalizzato le esigenze di controllo diffuso del cittadino possono "consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni". L'Autorità ribadisce la netta preferenza dell'ordinamento per la trasparenza dell'attività amministrativa: "la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi o pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni". Quindi, prevede "ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l'accesso generalizzato". L'Autorità, "considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso", suggerisce alle amministrazioni ed ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, "anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione".

La disciplina regolamentare dovrebbe prevedere: una parte dedicata alla disciplina dell'accesso documentale di cui alla legge 241/1990; una seconda parte dedicata alla disciplina dell'accesso civico "semplice" connesso agli obblighi di pubblicazione; una terza parte sull'accesso generalizzato.

Riguardo a quest'ultima sezione, l'ANAC consiglia di "disciplinare gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato". In sostanza, si tratterebbe di:

- individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;
- disciplinare la procedura per la valutazione, caso per caso, delle richieste di accesso.

Questa amministrazione ha approvato il Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi con deliberazione del consiglio provinciale n. 26 del 04/06/2012.

In attesa di adeguarlo con le nuove disposizioni sull'accesso civico sono state adottate soluzioni organizzative, come da invito dell'Autorità, la quale suggerisce anche "la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza), che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti" (ANAC deliberazione 1309/2016) e propone il "registro delle richieste di accesso presentate" da istituire presso ogni amministrazione e da pubblicare sul sito istituzionale. Questo perché l'ANAC svolge il monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato; inoltre la pubblicazione può essere utile in quanto permette di rendere noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l'accesso in una logica di semplificazione delle attività. L'ufficio al quale deve pervenire notizia di tutte le richieste di accesso, di qualsivoglia tipologia, è l'ufficio Organi istituzionali, cui compete anche la gestione del relativo registro, con il supporto tecnico dell'ufficio Tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Del diritto all'accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell'ente. A norma del d.lgs. 33/2013 in "Amministrazione trasparente" nella specifica sezione "Accesso civico semplice e generalizzato a dati e documenti" sono pubblicati:

- le modalità per l'esercizio dell'accesso civico e in particolare tutta la modulistica per l'esercizio dell'accesso civico semplice e dell'accesso civico generalizzato e le relative istruzioni;
- gli uffici e il nominativo del responsabile della trasparenza ai quali presentare la richiesta d'accesso civico;
- il nominativo del titolare del potere sostitutivo;

I dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d'esercizio dell'accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d'accesso documentale di cui alla legge 241/1990.

5.3 Trasparenza e privacy

Dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" (di seguito RGPD). Inoltre, dal 19 settembre 2018, è vigente il d.lgs. 101/2018 che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali (il d.lgs. 196/2003) alle disposizioni del suddetto Regolamento (UE) 2016/679. L'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018 (in continuità con il previgente art. 19 del Codice) dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali, effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, "è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento". Il comma 3 del medesimo art. 2-ter stabilisce che "la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1".

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. Assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di

adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, comma 4, dispone inoltre che “nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.

Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. Ai sensi della normativa europea, è stato nominato il Responsabile della Protezione dei Dati / Data Protection Officer (DPO) che è attualmente il dott. Massimo Perrone contattabile alla PEC dell'Ente oppure all'indirizzo dedicato: dpo@provincia.cuneo.it. Svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

Il “Regolamento provinciale per l'attuazione del regolamento europeo n.679/2016 sulla protezione dei dati personali” approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 del 08/04/2019 ha allineato l'Ente alle nuove disposizioni in materia, sostituendo integralmente la precedente normativa interna. Successivamente il Presidente, con proprio decreto n. 19 “Attribuzione di funzioni e compiti in materia di trattamento di dati personali ai soggetti autorizzati al trattamento, nella sua qualità di titolare del trattamento di dati personali, ha attribuito al Segretario Generale, ai Dirigenti e ai dipendenti dei vari settori ed uffici la funzione di soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali relativamente e limitatamente alle materie di competenza ed in relazione alle strutture di appartenenza. I soggetti designati hanno il compito di:

- garantire che i trattamenti dei dati personali avvengano nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, per finalità determinate esplicite e legittime;
- assicurare che il trattamento sia adeguato, pertinente, esatto, con l'adozione di adeguate misure di sicurezza, sia da un punto di vista tecnico che organizzativo, in modo che non vi siano perdite di dati, usi illeciti ovvero trattamenti non autorizzati.

Con il medesimo documento ha inoltre attribuito al Segretario Generale ed ai Dirigenti ulteriori compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali.

Occorre precisare che, permanendo la già lamentata situazione di carenza di risorse negli uffici, l'obiettivo strategico in materia di trasparenza rimane quello di organizzare le attività necessarie per rispettare i numerosissimi adempimenti per la trasparenza posti dalla legge in modo efficiente, in particolare riducendo il più possibile l'impiego diretto di personale e la reimputazione di dati. Un deciso passo in avanti in questo senso si è peraltro già compiuto con l'avvio dell'automazione delle pubblicazioni in “amministrazione trasparente” a partire direttamente dalle procedure di generazione dei dati e dei documenti. Gli uffici seguono costantemente tale linea guida peraltro non solo per implementare il numero ed il quantitativo di dati riversati automaticamente in “Amministrazione trasparente” ma in generale in tutte le banche dati dell'Ente sia ad uso interno sia esterno. È di tutta evidenza che per la Provincia di Cuneo resta fondamentale il coordinamento delle regole e delle attività relative alla trasparenza con quelle per la tutela dei dati personali, così come rimodulate dal regolamento UE 2016/679 e dalle norme applicative nazionali, come sopra precisato. Nell'effettuare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 gli uffici bilanciano il principio della accessibilità totale da parte dei cittadini ai dati e ai documenti detenuti con quelli posti a garanzia della privacy personale, quali l'adeguatezza e la pertinenza delle pubblicazioni, nonché l'esattezza e l'aggiornamento dei dati. Fatte le adeguate verifiche vengono quindi pubblicati o rilasciati ai cittadini che ne fanno accesso (civico) solo i dati e documenti cui abbiano diritto, cancellando eventuali dati eccedenti e, nel caso, rettificando quelli inesatti.

5.4. Comunicazione

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, ma occorre semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori. È necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione

Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni.

Per rendere concreto tale principio, il gruppo di lavoro sul controllo successivo, di concerto con il Settore Presidenza e Segreteria e con tutti gli uffici dell'Ente volta a volta interessati, ha avviato la revisione e la semplificazione sia della modulistica utilizzata sia del testo degli atti standard utilizzati, uniformandone contestualmente il contenuto.

Il sito web dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'Ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato. La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "pubblicità legale" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA. L'art. 32 della suddetta legge dispone che "a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati". In considerazione dell'importanza di tale aspetto, l'amministrazione sta predisponendo un "Disciplinare per la pubblicazione degli atti sull'albo pretorio" ad uso degli uffici. Come ribadito dall'Autorità nazionale anticorruzione, per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge (190/2012), rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, tra le quali l'"amministrazione trasparente".

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. Sul sito web, nella home page, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

5.5. Modalità attuative

L'Allegato n. 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 n. 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al D.lgs. 33/2013, ha rinnovato la disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal d.lgs. 97/2016.

Come noto, il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web. Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016. Le schede allegate denominate "ALLEGATO C - Misure di trasparenza" ripropongono fedelmente i contenuti, assai puntuali e dettagliati, quindi più che esaustivi, dell'Allegato n. 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016, n. 1310.

5.6. Organizzazione

Data la struttura organizzativa dell'ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione di tutti i dati e le informazioni da registrare in "Amministrazione Trasparente". Pertanto, gli uffici gestiscono le sotto sezioni di primo e di secondo livello del sito, loro riferibili, curando la pubblicazione tempestiva di dati informazioni e documenti secondo la disciplina e le tempistiche indicate.

Il Responsabile per la trasparenza coordina, sovrintende e verifica l'attività degli uffici; accerta la tempestiva pubblicazione da parte di ciascun ufficio; assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni. Svolge tali attività compatibilmente con le difficoltà legate al sottodimensionamento dell'organico e con il fatto che ha la responsabilità anche di altre aree organizzative e non ha a disposizione personale specificatamente dedicato a tale materia. In particolare i dirigenti, con l'eventuale supporto di referenti settoriali da loro stessi incaricati, garantiscono e monitorano la corretta pubblicazione delle informazioni e dei dati di competenza previsti. Anche per il triennio 2021-2023 sarà effettuato un ulteriore monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, a cura del responsabile della trasparenza con il supporto dei dirigenti e dei suddetti referenti settoriali, attraverso sessioni di controllo tematiche che potranno anche essere

organizzate a campione e comunque condotte nel limite delle risorse operative assegnate con il piano dettagliato degli obiettivi.

Come è noto la normativa vigente prevede inoltre come ulteriore controllo l'attestazione annuale da parte del nucleo di valutazione sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione. Il nucleo di valutazione valuterà in autonomia le eventuali ulteriori attività di controllo da effettuare che non sono comunque ricomprese nel presente piano. Si precisa anche che nell'ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza. L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal presente programma, sono oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'art. 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con DCP n.8 del 5/03/2013 ed aggiornato con DPP n.10 del 4/06/2015 e successivamente con DCP n. 62 del 05/12/2016.

5.7 Pubblicazione di dati ulteriori

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo ente, tuttavia è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni, già in precedenza presenti sul sito istituzionale, e temporaneamente rimosse per esigenze tecniche di migrazione dei dati contestuali alla messa online del nuovo sito, utili a fornire ai cittadini indicazioni relative al funzionamento degli uffici, alla vita dell'Ente e alle novelle normative.

6 Altri contenuti del PTPCT

6.1 Formazione in tema di anticorruzione

La formazione finalizzata a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione deve essere strutturata, secondo le direttive ANAC, su due livelli:

- *livello generale*, rivolto a tutti i dipendenti: riguardante l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- *livello specifico*, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Occorre precisare che il DL 26 ottobre 2019 n. 124 (comma 2 dell'art. 57) ha stabilito che "a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 118/2011, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, [cessino] di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione [...]". Nel corso del 2019 è stata avviata una collaborazione con la Provincia di Savona per ottimizzare le attività formative in tema di trasparenza e lotta alla corruzione che ha dato eccellenti risultati, tanto da ottenere l'adesione anche di personale e amministratori di società partecipate della Provincia di Cuneo e di personale della Provincia di Asti. Per l'anno 2020 la situazione di pandemia ha impedito la realizzazione di attività strutturate di formazione, che sono state lasciate all'iniziativa individuale di Dirigenti e personale. Per il 2021-2023, viceversa, si prevede, compatibilmente con l'evolversi della situazione sanitaria, di rinnovare la collaborazione eventualmente estendendola ad altri soggetti pubblici per implementare una formazione continuativa e capillare, con particolare riferimento agli ambiti maggiormente esposti al rischio corruzione.

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione è demandato il compito di individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

6.2. Codice di comportamento

In attuazione dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001, il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013, il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Il comma 3 dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento "con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del

proprio organismo indipendente di valutazione". L'Ente è dotato del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Cuneo", approvato con decreto del Presidente n. 34 del 06/05/2016.

6.3. Criteri di rotazione del personale

La dotazione organica dell'ente è limitata e non consente, di fatto, l'applicazione estesa e simultanea del criterio della rotazione. In particolare risulta difficile attuare la rotazione di parte del personale tenendo conto della sostanziale infungibilità ai alcune delle professionalità in organico. Nonostante ciò l'Ente attua costantemente, per quanto possibile, delle misure organizzative in un'ottica di prevenzione:

- a) in alcuni processi è prevista la condivisione di fasi procedurali mediante lavoro di staff e/o presenza di commissioni istruttorie;
- b) la responsabilità dei procedimenti è di norma assegnata a personale diverso dal quello dirigenziale cui compete l'adozione del provvedimento finale;
- c) alcuni atti, al fine di garantire la correttezza, la legittimità e la trasparenza, sono sottoposti ad una verifica ex post a cura di funzionari/dirigenti appartenenti a settori/uffici diversi;
- d) viene attuata una rotazione nella composizione delle commissioni giudicatrici ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016.

In materia di rotazione di incarichi, in continuità col precedente PTPCT, si tengono in considerazione le forti criticità derivanti dalla riduzione della dotazione organica subita dall'Ente negli ultimi anni e di quanto specificato dall'ANAC con delibera 13/2015, secondo cui:

- b) la rotazione è rimessa all'autonoma determinazione delle amministrazioni, che in tal modo potranno adeguare la misura alla concreta situazione dell'organizzazione dei propri uffici;
- c) la rotazione incontra dei limiti oggettivi, quali l'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Pertanto non si deve dare luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.

6.3.1 Rotazione ordinaria

- d) Questo tipo di rotazione, c.d. "ordinaria" è stata inserita dal legislatore come una delle misure organizzative generali a efficacia preventiva che può essere utilizzata nei confronti di coloro che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione. La riduzione di organico subita, come già ricordato ad inizio del presente paragrafo, pone però il problema dell'infungibilità delle figure professionali preposte ad attività istruttorie in settori a rischio, tale per cui non è ipotizzabile una rotazione c.d. "funzionale", ossia un'organizzazione del lavoro basata su una modifica periodica dei compiti e delle responsabilità affidati ai dipendenti, facendo ruotare in maniera programmata i responsabili dei procedimenti o delle relative istruttorie.
- e) Una rotazione di fatto dei dirigenti è in ogni caso garantita dalle modalità di accesso. Tali incarichi, infatti, sono conferiti a tempo determinato (art. 109 D.Lgs 267/00 s.m e i.) e sono suscettibili di revoca o conferma annualmente. La temporaneità dell'incarico, assicura un'alternanza anche rispetto alle posizioni organizzative di cui al C.C.N.L. 31.03.1999 – Comparto delle autonomie locali.
- f) In continuità con il PTPCT 2020/2022, l'Ente individua nella dirigenza e nei titolari di posizione organizzativa, i funzionari da fare ruotare prioritariamente ai fini della prevenzione della corruzione, in considerazione rispettivamente dei poteri di decisione e adozione di atti di amministrazione e gestione e dei poteri di coordinamento che la disciplina vigente riserva alla loro competenza.
- g) In ogni caso, per ovviare all'impossibilità di procedere ad una rotazione "programmata" dei funzionari nelle aree a rischio, la Provincia di Cuneo ha adottato altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, evitando di fatto il controllo esclusivo di determinati processi da parte del medesimo personale. Ha cioè previsto, per due istruttorie nelle aree a rischio (rifiuti e bonifiche) la c.d. "segregazione delle funzioni", che consiste nell'affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, avendo cura di assegnare la

responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal Dirigente cui compete l'adozione del provvedimento finale.

6.3.2 Rotazione straordinaria

- a) Tale forma di rotazione è disciplinata nel d.lgs. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. l-quater, secondo cui «*I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*».
- b) A tal fine, si evidenzia che l'Autorità ritiene - rivedendo le indicazioni precedentemente fornite, da ultimo nell'Aggiornamento 2018 al PNA - che l'espressione "avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva" di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001, non può che intendersi riferita al momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p.". Ciò in quanto è proprio con quell'atto che inizia un procedimento penale.
- c) Si evidenzia altresì che l'Autorità ritiene, rivedendo la posizione precedentemente assunta (PNA 2016 e Aggiornamento 2018 al PNA), che l'elencazione dei reati (delitti rilevanti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale), di cui all'art. 7 della legge n. 69 del 2015, per "fatti di corruzione" possa essere adottata anche ai fini della individuazione delle "condotte di natura corruttiva" che impongono la misura della rotazione straordinaria ai sensi dell'art.16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 2001.
- d) L'istituto della rotazione straordinaria è stato nuovamente affrontato dall'ANAC con delibera 215 del 26 marzo 2019, cui si ritiene opportuno attenersi ed alla quale si rimanda per doveroso approfondimento da parte di Responsabili di Ufficio.
- e) Il RPCT, al fine di verificare l'applicabilità dell'istituto, riscontra sulla base delle comunicazioni del Settore Personale, la sussistenza:
 - dell'avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i dirigenti;
 - della valutazione – da parte del dirigente competente ex d.lgs. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. l-quater della condotta eventualmente posta in essere dal dipendente, al fine di verificare se la stessa sia qualificabile come "corruttiva" ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001.

6.4 Codice di comportamento

- a) Tra le misure trasversali finalizzate alla prevenzione della corruzione del PTPCT rientrano anche le disposizioni del Codice di Comportamento dell'Ente, entrato in vigore nel 2014, la cui violazione configura illecito disciplinare. Il Codice di comportamento detta, tra le altre, norme in materia di conflitto d'interesse, autorizzazioni incarichi, incompatibilità ed inconfiribilità di incarichi e tutela dei lavoratori che segnalano fatti illeciti (whistleblowing).
- b) Il codice di comportamento è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente - Atti generali" del sito istituzionale.

6.5 Disciplina degli incarichi non consentiti ai dipendenti

L'Ente applica la disciplina del d.lgs. 39/2013, dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 60 del DPR 3/1957 integrata dal proprio regolamento in materia.

6.6 Attribuzione degli incarichi dirigenziali

L'Ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del d.lgs. 165/2001. Inoltre, l'Ente applica puntualmente le disposizioni del d.lgs. 39/2013 ed in particolare l'art. 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità*.

6.7 Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)

La legge 190/2012 ha integrato l'art. 53 del d.lgs. 165/2001 con un nuovo comma il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro. La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli. È fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto. La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti. L'Ente ha previsto l'inserimento di tali clausole nelle procedure di nomina/designazione a partire dal 2016 e nei bandi di gara e nei conseguenti contratti a partire dall'anno solare 2020. Ogni concorrente e ogni contraente/appaltatore all'atto, rispettivamente, della partecipazione o della stipulazione, deve rendere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001. L'ente verifica a campione la veridicità delle suddette dichiarazioni.

6.8 Controlli ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici.

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni. L'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture;
- c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione è tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

L'ente verifica, a campione, la veridicità delle suddette dichiarazioni.

7 Misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

La L. novembre 2017, n. 179 -Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. – ha riscritto l'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 che disciplinava il "whistleblowing" sin dal 2012, anno in cui la legge "anticorruzione" n. 190/2012 ha introdotto tale disposizione nell'ordinamento italiano. Secondo la nuova disposizione il pubblico dipendente che, "nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione", segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, "condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o

indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione". Secondo il nuovo art. 54-bis sono accordate al whistleblower le seguenti garanzie:

- a) la tutela dell'anonimato;
- b) il divieto di discriminazione;
- c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso.

L'art. 54-bis delinea una "protezione generale ed astratta" che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite. Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei "necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni". Le misure di tutela del whistleblower devono essere implementate, "con tempestività", attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC). Nell'Ente è stata predisposta una prima, essenziale procedura, per la gestione delle segnalazioni. È stato preparato un modello, da utilizzare per la segnalazione, reso disponibile al personale e pubblicato sia nella Intranet sia in "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Corruzione". Il dipendente che intenda effettuare una segnalazione può inoltrarla, utilizzando il fac simile predisposto, via posta elettronica all'indirizzo mail indicato. La segnalazione viene ricevuta esclusivamente dal Responsabile anticorruzione. In alternativa il soggetto che intenda effettuare segnalazioni può utilizzare l'apposito software predisposto da ANAC e pure disponibile sia nella intranet sia nel portale dell'Ente. Al segnalante sono comunque garantite tutte le tutele previste dalla L. 179/2017 e sopra descritte.

8 Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato nell'ambito del "Regolamento per la disciplina dei controlli interni" dell'Ente.

9 Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere

La Provincia di Cuneo aveva a suo tempo abrogato il regolamento disciplinante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché le attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, che, nell'attesa del compimento della riforma avviata dalla legge 56/2014 non era stato successivamente riadottato. Le mutate prospettive consigliano ora di procedere nuovamente alla definizione di criteri chiari e prestabiliti sulla base dei quali i vantaggi economici in parola possano essere, se del caso, erogati secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 241/1990. Compatibilmente con le esigenze organizzative e lavorative, entro l'anno 2021 l'Ente adotterà un idoneo regolamento in materia. Nel corso dell'ultimo quinquennio non sono stati assunti provvedimenti d'attribuzione/erogazione che, qualora presi, successivamente all'adozione del regolamento, saranno tempestivamente prontamente pubblicati sul sito istituzionale come previsto dalla normativa vigente.

Ancor prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 33/2013, che ha promosso la sezione del sito "amministrazione trasparente, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati all'albo online e nella sezione "determinazioni/deliberazioni" del sito web istituzionale.

Analogamente, l'Ente ha adottato regolamenti per la concessione e l'utilizzo degli spazi e delle sale, che disciplinano anche eventuali gratuità.

10 Iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

I concorsi e le procedure selettive nel anno 2020 si sono svolti secondo le prescrizioni del d.lgs. 165/2001 ed in base alla convenzione in tema sottoscritta dalla Provincia e dal Comune di Cuneo in base alla quale l'organizzazione ed ogni attività operativa sono svolti da questo ultimo. Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito

istituzionale in “*Amministrazione trasparente*”. Ancor prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, che ha promosso la sezione del sito “*amministrazione trasparente*”, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la disciplina regolamentare.

11 Monitoraggio sull’attuazione del PTPC

Il monitoraggio circa l’applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione. Ai fini del monitoraggio i dirigenti sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso richieda.

12 Vigilanza su enti controllati e partecipati

Tenuto conto della deliberazione dell’ANAC n. 1134/2017, si prevede una verifica degli adempimenti nei confronti delle società e degli Enti, nei quali la Provincia detiene una partecipazione, tenuti all’adozione del modello di cui al D.Lgs. 231/2001 ed alla nomina del Responsabile anticorruzione e per la trasparenza.

Misure specifiche nell’area “Affidamento di lavori, servizi e forniture”

Nell’ambito dell’“Affidamento di lavori, servizi e forniture” sono adottate ulteriori misure individuate con riferimento ai singoli processi a rischio:

MISURA A:	DESCRIZIONE	ATTUAZIONE
definizione dell’oggetto dell’affidamento	definizione dell’affidamento in situazioni in cui vi sia stata la restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa, al fine di eludere la normativa e perseguire le logiche proprie di procedure poco trasparenti, indice nella maggior parte dei casi di comportamenti opportunistici sostenuti da schemi collusivi	in sviluppare competenze interne attraverso formazione specifica del personale coinvolto per metterlo in grado di: a) conoscere le caratteristiche del mercato di riferimento e le attività o tendenze settoriali recenti che potrebbero influire sul libero gioco della concorrenza ai fini della gara; b) determinare se il mercato di riferimento presenti caratteristiche che accrescono la probabilità di comportamenti collusivi; c) elaborare e definire il capitolato d’oneri per importi a base di gara superiori ai centomila euro - essendo questa una fase del processo di aggiudicazione degli

appalti pubblici maggiormente esposta al rischio di parzialità, frodi e corruzione - in modo imparziale, chiaro e articolato ma non discriminatorio, evidenziando maggiormente i requisiti funzionali e gli obiettivi che quel determinato appalto è destinato a soddisfare, al fine di favorire le soluzioni innovative ed economicamente vantaggiose.

MISURA B:	DESCRIZIONE	ATTUAZIONE
programmazione annuale di servizi e forniture	la programmazione annuale di servizi e forniture consente di migliorare le chance di un'efficiente gestione dell'intero ciclo di realizzazione dell'appalto, superando talune criticità quali la frammentazione degli affidamenti, il ricorso a proroghe contrattuali illegittime, l'avvio di procedure negoziate senza bando motivate dalla mera urgenza di provvedere, l'imprecisa definizione dell'oggetto del contratto con riguardo alle specifiche tecniche e/o alle quantità, la perdita di controllo della spesa, prevenendo così il rischio di un uso distorto o improprio della discrezionalità.	Il programma deve individuare l'oggetto, l'importo presunto e la relativa forma di finanziamento ed è predisposto nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e sulla base del fabbisogno di beni e servizi, definito dall'amministrazione provinciale, tenendo conto dell'ordinamento della stessa e della normativa di settore ove vigente.
MISURA C:	DESCRIZIONE	ATTUAZIONE
obbligo di motivazione in ordine alle modalità di scelta del contraente	di scelta imparziale del contraente - nel cottimo fiduciario o in simili sistemi di affidamento di lavori, servizi e forniture.	a) predeterminare nella determinazione a contrarre i criteri utilizzati per l'individuazione degli operatori da invitare o a cui presentare richiesta di offerta

- b) comunicare periodicamente all'RPC le ditte che nell'arco temporale di riferimento sono state affidatarie di un numero di appalti superiore a cinque.
- c) adottare idonei criteri per la rotazione degli affidamenti.

<p>MISURA D: controlli svolti dall'RPC.</p>	<p>DESCRIZIONE attività di controllo successivo di regolarità amministrativa nonché attività di controllo anticorruzione posta in essere dall'RPC coadiuvato dalla struttura tecnica di supporto per la predisposizione e l'attuazione del P.T.P.C.</p>	<p>ATTUAZIONE attività di controllo anticorruzione posta in essere dall'RPC coadiuvato dalla struttura tecnica di supporto per la predisposizione e l'attuazione del P.T.P.C.</p>
<p>MISURA E: Comunicazione proroghe contrattuali e affidamenti d'urgenza.</p>	<p>DESCRIZIONE il dirigente interessato è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'RPC di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza, indicando, in occasione dei report previsti dal P.T.P.C., il numero degli stessi nonché le motivazioni poste a fondamento della proroga e dell'affidamento in via d'urgenza.</p>	<p>ATTUAZIONE il dirigente interessato è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'RPC di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza, indicando, in occasione dei report previsti dal P.T.P.C., il numero degli stessi nonché le motivazioni poste a fondamento della proroga e dell'affidamento in via d'urgenza.</p>
<p>MISURA F: obbligo di motivazione nella determinazione a contrarre in ordine ai parametri utilizzati per la quantificazione dell'importo posto a base di gara.</p>	<p>DESCRIZIONE i dirigenti sono tenuti a dare tempestiva comunicazione all'RPC di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza, indicando le motivazioni poste a fondamento della proroga e dell'affidamento in via d'urgenza, inoltre, in occasione dei report previsti dal P.T.P.C., sono tenuti ad indicarne il numero complessivo.</p>	<p>ATTUAZIONE al fine di scongiurare potenziali situazioni di rischio legate al frazionamento artificioso dell'appalto, i settori dovranno: a) dare congrua motivazione nella determinazione a contrarre in ordine ai parametri utilizzati per la quantificazione dell'importo stimato posto a base di gara in conformità alle previsioni del D.Lgs. 50/2016. In fase di controllo successivo di regolarità amministrativa o di controlli anticorruzione, o nei casi di segnalazione all'RPC, non saranno ritenute sufficienti le motivazioni che si limiteranno a riportare un generico richiamo alle</p>

citare disposizioni legislative;

- b) in conformità alle previsioni legislative vigenti e secondo quanto previsto dal presente P.T.P.C., utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o Convenzioni Consip e Convenzioni Regionali se attive;
- c) ogni qualvolta si proceda ad effettuare acquisizioni in modo autonomo, nella determinazione a contrattare, dare atto dell'inesistenza di Convenzioni Consip attive o di Convenzioni Regionali (o, nel caso in cui le medesime siano attive, del rispetto dei relativi parametri prezzo-qualità);
- d) in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della L. 488/1999, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento, utilizzo dei prezzi di riferimento per l'individuazione del prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

MISURA G:	DESCRIZIONE	ATTUAZIONE
trasparenza e pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni di gara e di consulenti.	i dirigenti sono tenuti a garantire assoluta trasparenza e adeguata pubblicità nelle procedure di nomina dei componenti delle commissioni di gara e di scelta dei consulenti.	<p>a) tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti esterni delle commissioni di gara suddivisi per professionalità;</p> <p>b) scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati;</p> <p>c) attivazione di sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica all'RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate;</p> <p>d) rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; – di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta»; – se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni; – di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni

giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

- di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;
- l'assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c.

MISURA H:	DESCRIZIONE	ATTUAZIONE
<p>modalità vincolate di adozione del provvedimento di autotutela in ordine alla revoca di un bando</p>	<p>obbligo di motivazione nella determinazione di adozione del provvedimento di autotutela in ordine alla revoca di un bando.</p>	<p>il dirigente interessato, prima di procedere alla revoca del bando e degli atti successivi deve:</p> <p>a) prendere atto dei contenziosi pendenti e della relativa connessa prospettiva di incertezza, nonché dei possibili oneri futuri che risultano dalla comune esperienza, dandone congrua motivazione;</p> <p>b) effettuare una ponderazione dell'interesse pubblico perseguito, avuto riguardo anche al fattore temporale, nonché ad ulteriori vicende sopravvenute, dandone congrua motivazione..</p>

MISURA I:	DESCRIZIONE	ATTUAZIONE
-----------	-------------	------------

comunicazione
varianti
affidamenti

in occasione dei report di cui al presente PTPC, i settori comunicano il numero totale degli affidamenti effettuati nell'arco temporale di riferimento dei report, ed il numero degli affidamenti con almeno una variante con attestazione dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'A.N.AC. delle varianti, nei casi previsti.

MISURA L: DESCRIZIONE

comunicazione
affidamento lavori
precedentemente
appaltati

ATTUAZIONE

in occasione dei report di cui al presente PTPC, i dirigenti comunicano il numero totale degli affidamenti effettuati nell'arco temporale di riferimento dei report, ed il numero degli affidamenti concernenti lavori precedentemente appaltati con riferimento al triennio precedente.

MISURA M: DESCRIZIONE

comunicazione
ricorso a
strumenti di
risoluzione
alternativi a quelli
giurisdizionali.

ATTUAZIONE

in occasione dei report di cui al presente PTPC, i dirigenti comunicano il numero totale degli affidamenti durante l'esecuzione dei quali, nell'arco temporale di riferimento dei report, sono stati utilizzati strumenti di risoluzione alternativi a quelli giurisdizionali.

Allegato 1
Elenco degli obblighi di pubblicazione

Allegato 2
Organigramma al 31/03/2021

Allegato 3
Mappatura dei processi e Catalogo dei rischi